

DICHIARAZIONI

Visto sul 730: responsabilità più leggera per Caf e professionisti

di Alessandro Bonuzzi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019 della **L. 26/2019**, di conversione del D.L. 4/2019, è stato modificato l'[articolo 39, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 241/1997](#) recante la **disciplina sanzionatoria** applicabile in caso di rilascio di **visto di conformità**/asseverazione **infedele** sul **730** da parte di un **Caf** ovvero di un **professionista abilitato**.

La novità di impatto più rilevante consiste nella **riduzione** della **responsabilità** per i soggetti che rilasciano il visto di conformità.

Infatti, in base alla **versione precedente** della disposizione, in caso di rilascio di visto **infedele** sul 730, il Caf o il professionista era tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma:

- della **maggior imposta**,
- degli **interessi** e
- della **sanzione** nella misura del **30%** che sarebbe stata applicata al contribuente ai sensi dell'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#) (cd. controllo formale), in luogo della sanzione da euro 258 a euro 2.582 prevista in relazione ai visti infedeli apposti sugli **altri modelli dichiarativi**, la quale rimane tale anche dopo l'entrata in vigore della **L. 26/2019**.

A seguito delle modifiche, invece, l'intermediario **risponde solamente per la sanzione pari al 30% della maggiore imposta**.

Coerentemente la **L. 26/2019** ha così sostituito l'[articolo 5, comma 3, D.Lgs. 175/2014](#), recante la disciplina dei **controlli** del 730 **precompilato**: “*Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente*”.

Pertanto, sebbene sia confermato che qualora il 730 precompilato sia presentato, con o senza modifiche, dal Caf o dal professionista **il controllo formale deve essere effettuato in capo a quest'ultimo**, anche qui viene stabilito che il pagamento delle **maggiori imposte** e degli

interessi è a carico del contribuente.

Resta fermo che la **responsabilità in capo al Caf o al professionista** è espressamente **esclusa** qualora **l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**.

Inoltre, vale sempre la regola per cui il Caf o il professionista, che riscontra, prima del Fisco, errori che hanno comportato l'apposizione di un **visto infedele sulla dichiarazione**, può **avvisare il contribuente** al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione rettificativa**. Qualora il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, l'intermediario può **comunicare** all'Agenzia delle entrate i **dati rettificati**. In entrambi i casi la **responsabilità** dell'operatore è **limitata alla sanzione**, peraltro **ravvedibile**. Quindi, sotto questo aspetto **nulla è cambiato** rispetto al passato.

Una ulteriore novità è conseguente all'inserimento, da parte della novella normativa, nella **lett. a)** dell'[articolo 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#), di una disposizione **finale**, secondo cui non opera la **maggiorazione ex** [articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1991](#) per le **sanzioni da visto infedele** sia sul 730 che sugli altri modelli dichiarativi. Sicché, in tale ambito, non può trovare applicazione l'aumento della sanzione **fino alla metà** nei confronti di chi, **nei 3 anni precedenti**, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Sono state poi abrogate dall'[articolo 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#) le **lett. a-bis) e a-ter)** che disponevano, rispettivamente:

- la **non applicazione** della **sanzione da euro 258 a euro 2.582** in caso di **visto infedele** relativo a una dichiarazione **modello 730** (tale previsione è ora inserita direttamente nella **a)**);
- il versamento da parte del contribuente della **maggior imposta dovuta** e dei relativi **interessi** in caso di dichiarazione rettificativa, atteso che ciò ora vale in generale.

Infine, relativamente alla **decorrenza** delle novità, si deve tener conto che la **L. 26/2019** è entrata in vigore il **giorno successivo alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, quindi in data **30 marzo 2019**.

Tuttavia, per tutte le **pendenze non definitive a tale data**, a beneficio dei Caf e dei professionisti abilitati, non può che trovare applicazione il principio del **favor rei** ([articolo 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997](#)).

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)